

## Indice

1.	SCOPO .....	1
2.	FONTI.....	1
3.	DEFINIZIONI.....	1
4.	PREVISIONI GENERALI .....	6
4.1	Identificazione delle Parti Correlate .....	6
4.2	Identificazione delle operazioni soggette alle presenti Linee Guida .....	6
4.3	Disciplina per società quotate di minori dimensioni .....	7
4.4	Comitato per le Operazioni con Parti Correlate .....	7
4.5	Funzionamento.....	8
4.6	Presidi equivalenti.....	9
5.	LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....	9
5.1	Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza .....	9
5.2	Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza.....	10
5.3	Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare .....	11
5.4	Operazioni realizzate da società controllate.....	12
5.5	Delibere quadro.....	12
5.6	Casi di esclusione.....	13
6.	OPERAZIONI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE.....	16
7.	OPERAZIONI ATIPICHE O INUSUALI .....	16
8.	INTERCOMPANY MANUAL .....	17
9.	OBBLIGHI DI INFORMATIVA.....	17
9.1	Publicazione del documento informativo per le Operazioni di maggiore rilevanza nonché dei pareri del Comitato e degli eventuali pareri di esperti indipendenti .....	17
9.2	Informativa finanziaria periodica.....	19
9.3	Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico .....	20
9.4	Flussi informativi.....	20
10.	INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLE PRESENTI LINEE GUIDA .....	20
11.	RACCORDO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL TUF .....	21
12.	ENTRATA IN VIGORE.....	21

## 1. SCOPO

1.1 Le presenti Linee Guida (di seguito, le “**Linee Guida**”)

- disciplinano le procedure volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle “operazioni con parti correlate” realizzate da Fidia S.p.A. (di seguito, “**Fidia**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate;
- regolano specifici presidi di *governance* in relazione alle operazioni “*particolarmente significative*” e alle “operazioni atipiche o inusuali” realizzate dalla Società.

## 2. FONTI

2.1 Le principali fonti delle Linee Guida sono:

- (a) l’articolo 2391-*bis* del codice civile, secondo cui gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo i principi generali indicati da Consob, regole che assicurino la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione;
- (b) il Regolamento recante disposizioni in materia di parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 così come successivamente modificato (il “**Regolamento**”);
- (c) l’articolo 1, criterio applicativo 1.C.1, lett. f) del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il “**Codice**”), il quale prevede, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito alle operazioni dell’emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’emittente stesso, stabilendo a tal fine criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- (d) comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006.

## 3. DEFINIZIONI

3.1 Ove non diversamente indicato, si applicano le definizioni di cui al Regolamento e ai relativi allegati.

3.2 Ai fini delle presenti Linee Guida valgono altresì le seguenti definizioni:

- per “**amministratori indipendenti**” si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi di cui al Codice);
- per “**amministratori non correlati**” si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte;
- sono considerate “**collegate**” le società sulle quali un'altra società eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;
- per “**Comitato**” si intende il comitato per le operazioni con parti correlate, individuato, o costituito, in base alle disposizioni di cui all'art. 4.4;
- per “**condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**” si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- per “**controllo**” si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un ente al fine di ottenere benefici dalla sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un ente, a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.  
Il controllo, inoltre, esiste anche quando un soggetto possieda la metà o una quota minore dei diritti di voto esercitabili in assemblea a condizione che il soggetto interessato abbia:
  - (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
  - (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'ente in forza di uno statuto o di un accordo;
  - (iii) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dall'equivalente organo di governo societario e il controllo dell'ente è detenuto da quel consiglio o organo;
  - (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario ed il controllo dell'ente è detenuto da quel consiglio o organo;

- per “**controllo congiunto**” si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica;
- per “**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**” si intendono:
  - (i) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
  - (ii) i membri effettivi del collegio sindacale della Società;
  - (iii) il direttore generale della Società;
  - (iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, di cui all’articolo 154-*bis* del TUF;
  - (v) il direttore amministrativo e finanziario (*CFO*) della Società;
  - (vi) gli altri soggetti eventualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società che abbiano poteri e responsabilità in materia di pianificazione, direzione e controllo; e
  - (vii) i soggetti di cui ai precedenti punti da (i) a (v) della società controllante della Società, ove esistenti;
- per “**influenza notevole**” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un ente senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o diversi accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.  
L’esistenza di una influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nell'organo equivalente della partecipata;
  - (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
  - (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
  - (iv) l'interscambio di personale dirigente;
  - (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;
- per “**Joint Venture**” si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono una attività economica sottoposta a controllo congiunto;
  - per “**Operazioni con Parti Correlate**” o “**Operazioni**” si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo. Si considerano comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate:
    - (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione e di scissione non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
    - (ii) ogni decisione relativa alla assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi dei consigli di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
  - per “**Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza**” o “**Operazioni di maggiore rilevanza**” si intendono le Operazioni in cui uno degli indici di rilevanza applicabili a seconda della specifica Operazione, tra l'indice di rilevanza del controvalore, l'indice di rilevanza dell'attivo e l'indice di rilevanza delle passività, così come specificati dal Regolamento, superi la soglia del 5%;
  - per “**Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza**” o “**Operazioni di minore rilevanza**” si intendono le Operazioni con Parti Correlate, che non rivestano i caratteri di Operazioni di maggiore rilevanza, e che non costituiscano Operazioni di Importo Esiguo;
  - per “**Operazioni Ordinarie**”, si intendono le Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di cui agli art. 6 e 7, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;

- sono considerate “**Operazioni di Importo Esiguo**” le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 25.000,00;
- per “**Parti Correlate**” si intendono:
  - (i) i soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - controllano la Società, ne sono controllate o sono sottoposti a comune controllo;
    - detengono una partecipazione in Fidia tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
    - esercitano il controllo su Fidia congiuntamente con altri soggetti;
  - (ii) le società collegate alla Società;
  - (iii) *Joint Venture* in cui la Società è una partecipante;
  - (iv) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
  - (v) gli Stretti Familiari delle persone fisiche ricomprese nei paragrafi (i) o (iv);
  - (vi) qualsivoglia ente nel quale uno dei soggetti di cui ai paragrafi (iv) e (v) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  - (vii) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altro ente ad essa correlato;
- per “**Regolamento Emittenti**”: si intende il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
- per “**Stretti Familiari**” si intendono quelli che ci si attende possano potenzialmente influenzare la persona fisica correlata alla Società, o esserne influenzati, nei loro rapporti con la Società medesima; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e le persone a carico della persona fisica correlata alla Società, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

- per “TUF” si intende il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.

#### **4. PREVISIONI GENERALI**

##### **4.1 Identificazione delle Parti Correlate**

Fidia predispone e mantiene aggiornato l'elenco nominativo delle Parti Correlate. Tale elenco, tenuto anche in formato elettronico, è aggiornato con cadenza annuale, e comunque ogniqualvolta si verifichi un mutamento dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, sulla base delle partecipazioni in portafoglio e delle informazioni ricevute dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società. Al riguardo i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Fidìa sono tenuti a comunicare (i) l'elenco dei rispettivi Stretti Familiari e (ii) delle entità in cui essi, o un loro Stretto Familiare esercitino direttamente o indirettamente il controllo, il controllo congiunto, l'influenza notevole o detengano più del 20% dei diritti di voto. L'elenco è conservato presso la sede Sociale, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, ed è consultabile da tutti i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Fidìa o delle società controllate per consentire i flussi informativi necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di Operazioni con Parti Correlate e delle Linee Guida. Qualsiasi variazione delle informazioni fornite ai sensi del presente art. 4.1 deve essere tempestivamente comunicata dall'interessato ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Fidìa che ne siano a conoscenza sono tenuti a comunicare immediatamente a Fidìa se un loro Stretto Familiare intenda porre in essere Operazioni con Fidìa o una sua controllata o collegata o con una *Joint Venture*.

##### **4.2 Identificazione delle operazioni soggette alle presenti Linee Guida**

Ferma restando, per le Operazioni con Parti Correlate che rivestano i caratteri di Operazioni Particolarmente Significative o di Operazioni Atipiche o Inusuali, l'applicazione degli artt. 6 e 7 delle Linee Guida, per il compimento di Operazioni con Parti Correlate si osservano i criteri di correttezza sostanziale e procedurale di cui all'art. 5.

Gli amministratori e gli esponenti della Società o delle società controllate che, in forza di deleghe di poteri loro attribuite, entrino in trattativa con Parti Correlate, o vengano a conoscenza del fatto che una operazione possa rivestire i caratteri di Operazione con Parte Correlata, e/o di Operazione Particolarmente Significativa e/o di Operazione Atipica o Inusuale, ne danno immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che provvede preliminarmente a verificare se l'operazione possa essere considerata Operazione con

Parte Correlata e/o Operazione Particolarmente Significativa e/o Atipica o Inusuale, e, nel caso in cui essa costituisca Operazione con Parte Correlata, a valutare, al fine dell'applicazione delle presenti Linee Guida, in quale tipologia di Operazione essa rientri, e quindi, se del caso, a istruire le previste procedure di approvazione.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate: a) l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica; b) il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata contrattuale.

#### 4.3 Disciplina per società quotate di minori dimensioni

Alla data della predisposizione delle Linee Guida Fidia ricade tra le "società di minori dimensioni" quali definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) del Regolamento. Tali società, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, possono applicare all'approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza le procedure previste per l'approvazione delle Operazioni di minore rilevanza.

Fidia intende avvalersi di tale facoltà e pertanto, fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 per le Operazioni con Parti Correlate che rivestano i caratteri di Operazioni Particolarmente Significative o di Operazioni Atipiche o Inusuali, e ferme le disposizioni in materia di obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento, la Società applicherà alle Operazioni di maggiore rilevanza (diverse da quelle di competenza assembleare di cui all'art. 5.3), la procedura individuata per le Operazioni di minore rilevanza all'art. 5.1.

Qualora e a decorrere dal momento in cui, ai sensi del Regolamento Consob, la Società non potesse più qualificarsi come "società di minori dimensioni", le Operazioni di maggiore rilevanza saranno disciplinate dalle disposizioni dettate dall'art. 5.2.

La verifica della permanenza dei requisiti dimensionali previsti per poter beneficiare del regime semplificato è effettuata annualmente per l'aggiornamento, se del caso, delle presenti Linee Guida.

#### 4.4 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato per le operazioni con Parti Correlate, individuato, o costituito, in base alle disposizioni di cui al presente art. 4.4 (il "**Comitato**"):

- (i) è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, ove la procedura applicabile, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, sia quella di cui all'art. 5.1;
- (ii) è composto esclusivamente da amministratori indipendenti e non correlati: (1) ove la procedura applicabile, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, sia



quella di cui all'art. 5.2; (2) ove la procedura applicabile, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, sia quella di cui all'art. 5.3, e si tratti di Operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare; e (3) ove le disposizioni di cui al Regolamento richiedano che il comitato per le operazioni con parti correlate sia composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Le funzioni di Comitato sono esercitate dal Comitato Controllo e Rischi di Fidia, salvo quanto di stabilito nel paragrafo successivo.

Il Consiglio di Amministrazione limitatamente a singole Operazioni, o delibere, interessate, sentito il *Lead Independent Director*, ove nominato dalla Società, istituisce un apposito Comitato, includendovi i membri indipendenti e non correlati del Comitato Controllo e Rischi, nei seguenti casi:

- (i) nel caso in cui, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, risulti applicabile la procedura di cui all'art. 5.1, ma non vi siano almeno due componenti del Comitato Controllo e Rischi indipendenti e non correlati;
- (ii) nei casi in cui, in alternativa: (1) la procedura applicabile, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, sia quella di cui all'art. 5.2; (2) la procedura applicabile, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, sia quella di cui all'art. 5.3, e si tratti di Operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare; o (3) le disposizioni di cui al Regolamento richiedano che il comitato per le operazioni con parti correlate sia composto esclusivamente da amministratori indipendenti, e non vi siano almeno tre componenti del Comitato Controllo e Rischi indipendenti e non correlati.

Nel caso di istituzione del Comitato nelle forme di cui al paragrafo che precede, le funzioni di presidente del Comitato stesso saranno svolte dal *Lead Independent Director*, ove nominato dalla Società. Qualora esso non sia stato incluso nel Comitato in ragione della correlazione rispetto all'Operazione, le funzioni di presidente saranno svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di durata in carica nel consiglio di amministrazione ovvero, nel caso di parità di anzianità della carica, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

#### 4.5 Funzionamento

Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il Comitato si riunisce, anche in teleconferenza, con la frequenza necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni e, comunque, in tempo utile per poter esprimere il proprio parere in relazione alle Operazioni con Parti Correlate, o alle delibere, sottoposte alla loro attenzione. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro membro effettivo del Collegio Sindacale dal medesimo incaricato.

Ove uno dei componenti del Comitato Controllo e Rischi risulti correlato rispetto a una specifica Operazione, il Comitato Controllo e Rischi potrà svolgere le funzioni di Comitato ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) la procedura applicabile, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, sia quella di cui all'art. 5.1, (ii) i due restanti componenti non correlati siano entrambi indipendenti; e (iii) il componente che risulti correlato con riguardo all'Operazione si astenga dai lavori e dalle deliberazioni del Comitato, e fermo quanto previsto al successivo paragrafo.

Il Comitato delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso in cui essi sia costituito da due soggetti, per l'espressione di un parere favorevole al compimento di un'Operazione sarà necessario il consenso di entrambi.

#### 4.6 Presidi equivalenti

Ove (i) il Comitato Controllo e Rischi non possa svolgere le funzioni di Comitato, sulla base delle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida e/o di cui al Regolamento, e (ii) non sia possibile istituire il Comitato nelle forme di cui al terzo paragrafo del precedente art. 4.4, le attività da svolgere in relazione alle trattative, all'istruttoria e/o alla fase di proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, nonché il rilascio del parere relativo a tale specifica Operazione, o delibera, di cui alle presenti Linee Guida, o di cui al Regolamento, dovrà essere rilasciato dagli amministratori indipendenti non correlati, o dall'amministratore indipendente non correlato, eventualmente presenti in seno al Consiglio di Amministrazione, o, in loro assenza, da un esperto indipendente (i "**Presidi equivalenti**"). Nel caso in cui, con riguardo a una Operazione, siano stati istituiti Presidi equivalenti, ogni riferimento al "Comitato" dovrà intendersi pertanto riferito ai Presidi equivalenti.

## 5. **LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### 5.1 Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza

Il Comitato esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti non comporta una spesa superiore al 2% rispetto al controvalore della singola Operazione.

All'organo competente a deliberare sull'Operazione e al Comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

## 5.2 Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza

L'approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di parere contrario del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può, comunque approvare l'Operazione a condizione che il compimento della stessa sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, n. 5) del codice civile, dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, la relativa delibera assembleare autorizzativa è adottata a condizione che consti il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo.

Il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria

All'organo competente a deliberare sull'Operazione e al Comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite

equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### 5.3 Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare

Quanto un'Operazione di minore rilevanza o un'Operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata (per ragioni diverse da quelle di cui all'art. 5.2, secondo paragrafo, o all'art. 5.6 n. (8) sub (iii)), in conformità alle previsioni di legge o dello statuto della Società, nella fase istruttoria e in quella di approvazione della proposta di deliberazione, si applicano, rispettivamente le previsioni di cui al precedente art. 5.1, se l'Operazione è di minore rilevanza, e di cui al precedente art. 5.2, se l'Operazione è di maggiore rilevanza.

Per le Operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare, fermo restando quanto previsto dai paragrafi 4, 5 e 6 dell'art. 5.2, si osservano le seguenti previsioni:

- (i) il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e in quella di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- (ii) la Società predispone il documento informativo di cui all'art. 9.1; il documento informativo è messo a disposizione del pubblico e trasmesso alla Consob, con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- (iii) qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato, la Società, entro il ventunesimo giorno antecedente l'assemblea, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata;
- (iv) fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, in presenza di un parere contrario del Comitato, laddove previsto dallo statuto, la relativa delibera assembleare è adottata a

condizione che consti il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (iv) non sia contenuta nello statuto, la proposta sottoposta all'assemblea dovrà subordinare l'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione alla circostanza che consti il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

#### 5.4 Operazioni realizzate da società controllate

Le procedure indicate nei precedenti artt. 5.1 o 5.2 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società controllata dalla Società e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'Amministratore Delegato della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'Operazione, rispettivamente di minore o maggiore rilevanza, da realizzare.

#### 5.5 Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, adottata nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5.1 o 5.2 (a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.3 anche con riguardo all'adozione delle delibere quadro), una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate, a condizione che la delibera:

- (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
- (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni.

Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera quadro adottata in conformità al presente art. 5.5 non si applicano le procedure di cui al precedente art. 5.1 e 5.2.

Resta fermo quanto previsto all'art. 9.3.

## 5.6 Casi di esclusione

Le procedure di cui alle presenti Linee Guida non si applicano:

- (1) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile;
- (2) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (3) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (4) fermi gli obblighi di informazione da adempiere nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione di gestione annuale, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF;
- (5) fermi gli obblighi di informazione da adempiere nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione di gestione annuale, alle deliberazioni in materia di remunerazione, diverse da quelle indicate nel punto (1) che precede, dei membri del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (6) alle Operazioni Ordinarie, fermo restando che la Società dovrà (i) comunicare a Consob, entro 7 giorni dalla data di approvazione dell'Operazione da parte dell'organo

competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione, e (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento siano state concluse avvalendosi dell'esclusione;

- (7) alle Operazioni, che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, adottate in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, fermo restando quanto segue:
- (i) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
  - (ii) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
  - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al paragrafo (iii) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 9.1;
  - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

- (8) alle Operazioni di competenza assembleare adottate in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, a condizione che:
- (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (ii) la relazione e le valutazioni di cui al paragrafo (i) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 9.1;
  - (iii) se le valutazioni di cui al paragrafo (i) che precede sono negative, la relativa delibera assembleare è adottata, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, a condizione che consti il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;
  - (iv) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati;
- (9) fermi gli obblighi di informazione da adempiere nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione di gestione annuale, alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi (di altre Parti Correlate alla Società), qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui alle presenti Linee Guida. A tal proposito non si considerano interessi



significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

## **6. OPERAZIONI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE**

- 6.1 Devono essere considerate “**Operazioni Particolarmente Significative**” le operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, o che per corrispettivo, qualità della controparte, oggetto, modalità e tempi di realizzazione possono essere rilevanti ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale.
- 6.2 Tali operazioni anche se rientranti tra i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione sono sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio stesso, quando eccedano l'importo di 5.000.000,00 di Euro o il 10% del fatturato consolidato del Gruppo Fidia relativo all'esercizio precedente a quello in cui avvengano le transazioni considerate nel caso in cui esso sia superiore a 5.000.000,00. Il Consiglio di Amministrazione riceve a tal fine un'adeguata informazione sulla natura e sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, nonché sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti.
- 6.3 Il compimento delle Operazioni Particolarmente Significative non è subordinato alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora non vengano superate le soglie di cui al precedente art. 6.2.
- 6.4 L'esame e la valutazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la preventiva approvazione nell'ipotesi di cui al precedente art. 6.2, riguarda anche le Operazioni Particolarmente Significative che sono concluse secondo le condizioni standard previste dall'*Intercompany Manual*.
- 6.5 Le Operazioni Particolarmente Significative hanno ad oggetto anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate, risultino comunque collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e che, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

## **7. OPERAZIONI ATIPICHE O INUSUALI**

- 7.1 Sono considerate “**Operazioni Atipiche o Inusuali**” le operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale,

alla tutela degli azionisti di minoranza. Non si considerano atipiche o inusuali le operazioni con le società controllate concluse in conformità ai parametri indicati nell'*Intercompany Manual*.

- 7.2 Ove al Presidente del Consiglio di Amministrazione venga indicato, ai sensi dell'art. 4.2, secondo paragrafo, che una operazione, da compiere dalla Società, o che debba essere da questa esaminata o approvata, possa rivestire i caratteri di Operazione Atipica o Inusuale, questi, prima che l'operazione sia compiuta, ne darà informativa al Consiglio di Amministrazione anche al fine dell'esercizio del potere di avocazione.
- 7.3 Il Consiglio di Amministrazione, in caso di Operazioni che presentino dubbi con riferimento alla loro qualificazione come Atipiche o Inusuali è tenuto a consultare prontamente l'Organismo di Vigilanza e il Comitato Controllo e Rischi.
- 7.4 Questi ultimi, valendosi anche, ove occorra, di professionisti esperti della materia, sono tenuti a rilasciare il loro parere vincolante entro 15 giorni dalla segnalazione.
- 7.5 In pendenza di tale parere il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di astenersi dal deliberare su tale operazione.

## **8. INTERCOMPANY MANUAL**

- 8.1 Le prestazioni di servizi di assistenza e le vendite di macchinari o controlli numerici che avvengano tra Fidìa e le società controllate o tra società controllate sono regolate – oltre che dalle presenti Linee Guida – anche dall'*Intercompany Manual* (Allegato 1).

## **9. OBBLIGHI DI INFORMATIVA**

- 9.1 Pubblicazione del documento informativo per le Operazioni di maggiore rilevanza nonché dei pareri del Comitato e degli eventuali pareri di esperti indipendenti

In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento.

Il documento informativo è richiesto anche: (i) qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate dalle presenti Linee Guida. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del precedente art. 5.6 e le

Operazioni concluse in attuazione di una delle delibere quadro oggetto di un documento informativo ai sensi del successivo punto (ii) del presente paragrafo; o (ii) in occasione dell'approvazione di una delibera quadro ai sensi dell'art. 5.4, ove il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza identificate dalle presenti Linee Guida.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del dal Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società mette a disposizione del pubblico il documento informativo, presso la propria sede sociale, e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documenti informativo è messo a disposizione entro sette giorni dell'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal secondo paragrafo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Fidia ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, la Società impartisce, anche appositamente, le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Nei termini previsti dai paragrafi 3 e 4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documenti informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento, motivando tale scelta.

Qualora in relazione ad un'Operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal primo paragrafo e dei medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a

disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, gli stessi possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei paragrafi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

## 9.2 Informativa finanziaria periodica

La Società, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (i) sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (ii) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Ai fini del presente art. 9.2, l'informazione sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 6 dell'art. 9.1 riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del dal Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

### 9.3 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del dal Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- (i) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (iii) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza per le Operazioni di maggiore rilevanza identificate dalle presenti Linee Guida, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 9.1;
- (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di uno dei casi di esclusione di cui all'art. 5.6;
- (v) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

### 9.4 Flussi informativi

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono una completa informativa trimestrale in merito:

- (i) alla conclusione di Operazioni con Parti Correlate, salvo non siano state già oggetto di preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate; e
- (iii) all'attuazione delle delibere quadro.

L'informativa deve riguardare la natura della correlazione, le condizioni, in particolare economiche, modalità e tempi di realizzazione dell'Operazione, il procedimento seguito, l'interesse e le motivazioni sottostanti alla stessa, le sue motivazioni.

## **10. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLE PRESENTI LINEE GUIDA**

10.1 L'inosservanza degli obblighi prescritti dalle presenti Linee Guida da parte dei soggetti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società o nelle società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione

del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

10.2 Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sulle regole adottate con le presenti Linee Guida e di riferirne nella relazione nell'assemblea.

## **11. RACCORDO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI CUI ALL'ART. 154-*BIS* DEL TUF**

11.1 Il Comitato Controllo e Rischi, d'intesa con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, di cui all'articolo 154-*bis* del TUF assicura il coordinamento con le procedure amministrativo-contabili di cui all'articolo 154-*bis* del TUF.

11.2 In particolare, i soggetti di cui all'art. 11.1 verificano periodicamente la coerenza delle informazioni contabili e delle informazioni inerenti le Operazioni con Parti Correlate, anche al fine di assicurare la completezza e l'attendibilità dell'informativa contabile periodica in materia di Operazioni con Parti Correlate a quanto previsto dalle presenti Linee Guida.

## **12. ENTRATA IN VIGORE**

12.1 La presente procedura entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

\*\*\*\*\*

**Allegato 1**  
**Intercompany Manual**